

BERTINI. Io non saprei a quale inconveniente possa condurre l'adozione del mio sotto-emendamento, contenuto nell'articolo 909 del Codice francese, parto elaborato e pregiatissimo dei più distinti magistrati e dei più accreditati giureconsulti di quel tempo, i quali avranno al certo ben bene ponderate le ragioni tutte per inserirvelo.

Se il signor ministro nella sua saviezza e nell'illuminato suo criterio giudicò opportuno di trapiantare nel nostro Codice il mentovato articolo 909 del francese, pare che si poteva conservare nella sua integrità e non ridurre ad un vigesimo la facoltà al testatore di fare disposizioni remuneratorie.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il sotto-emendamento del deputato Bertini.

(La Camera approva.)

Adesso domanderò se l'emendamento del deputato Demaria sia appoggiato.

(Dopo prova e controprova, la Camera non lo adotta.)

PESCATORE. Io sono persuaso che, se un ammalato facesse un legato ad alcuno di quegli stessi medici che hanno sin qui teoricamente trattata la questione, e non esistesse nessun legame di parentela fra essi e il testatore, forse essi medesimi esiterebbero ad accettare questo legato per un certo senso di moralità esterna, che rende difficile l'accettazione di questo legato, quando può cadere il dubbio che sia effetto di una volontà non affatto libera. Io credo che la disposizione legislativa, la quale tende ad impedire in modo assoluto cotesti legati, non sia in sostanza che la dichiarazione di un principio voluto, direi, dal senso morale esterno. Ciò posto, io faccio osservare una difficoltà che si incontrerebbe nella pratica, se si adottasse il paragrafo proposto dal Ministero, e richiamato dal deputato Demaria, che cioè nei casi particolari in cui si tratterebbe di vedere se il lascito fatto al medico ecceda la vigesima del patrimonio, si darebbe origine a liti d'esito difficilissimo. Osservi la Camera quanto sia cosa ardua lo stabilire l'ammontare di un patrimonio, massime se esso è complicato; ci vogliono anni ed anni; il patrimonio non consiste tutto in stabili; esistono crediti, si occultano capitali, ecc.

Vogliamo noi che per un miserabile legato che poi non si può forse nemmeno accettare far nascere cotali liti interminabili?

Tutti sanno quanto nei casi, per esempio, nei quali è da accertarsi la legittima, sia cosa difficile il precisar l'ammontare di un patrimonio; infinite le questioni che si elevano sulla fedeltà della consegna, sui capitali che esistano e che da una parte si negano, sull'ammontare dei crediti esigibili o non esigibili, sul valore dei beni stabili in cui le perizie sono sempre contraddittorie. E tutte queste difficoltà si susciterebbero ad ogni legato fatto al medico curante, se si approvasse la proposta che stiamo discutendo. Laonde io consiglio per quanto so e posso la Camera a ripudiare questa disposizione come contraria ai principii della giurisprudenza pratica; talchè non credo che pur un solo avvocato patrocinante possa approvarla, e mi unisco al relatore della Commissione nel dichiarare che non havvi veruna necessità di ammettere questi legati.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Certamente anche l'articolo di legge quale è stato proposto dal Ministero può dar luogo a qualche giudiziaria discussione; imperocchè si tratta di stabilire l'ammontare del patrimonio onde determinare quale sia la vigesima, che è la misura di questa disposizione; ma osservo che questo inconveniente sarebbe per certo molto maggiore quando si adoperassero

nella legge i termini già proposti da alcuni deputati, vale a dire che si lasci al giudice di determinare la proporzione, avuto riguardo all'importanza dei servizi prestati e alle forze del patrimonio.

È già detto in altre disposizioni del Codice civile che i legati che si fanno per semplice nota testamentaria non possono oltrepassare il vigesimo delle facoltà del disponente. Può dunque applicarsi in questo caso (in cui una misura debba essere dalla legge stabilita, e in termini quanto più si possa precisi ed espliciti) quella disposizione che è già in vigore per altri casi consimili.

Io dunque persisto ne' proporre alla Camera di adottare il progetto del Ministero, come quello che lascia l'adito alle disposizioni remuneratorie, le quali non vogliono essere vietate in questo caso, come non lo sono in altre; ma le limita e circoscrive per quanto lo si può fare in una legge generale.

DEMARIA. Protesto per un fatto che si può dire personale; protesto contro la qualifica d'immorale che l'onorevole deputato Pescatore vorrebbe applicare a tutte le disposizioni che un ammalato volesse fare verso un medico che lo ha assistito. Io ammetto che vi possono essere disposizioni immorali di un ammalato verso il medico, ma se la legge dovesse colpire in modo generale tutte quelle disposizioni testamentarie, le quali in circostanze speciali possono diventare immorali, potrebbe, per così dire, proibir di far testamento; poichè non vi ha disposizione che generalmente si fa, e si fa legalmente, che in circostanze particolari non possa divenire immorale; il lascito di un malato non costretto da captazione verso il suo medico non si potrà mai dire lascito immorale. Del resto, per togliere ogni carattere di cupidigia che potrebbe avere per parte mia riguardo ai medici l'insistenza per l'aggiunta di questo articolo come emendamento, mentre si è rigettato l'articolo 5 del progetto ministeriale, io dichiaro che appunto per conservare alle cure del medico verso i suoi malati quel carattere di disinteresse e di generosità ai quali faceva allusione l'onorevole relatore, io ritiro il mio emendamento.

BERTINI. Io sono nel pensiero che il signor guardasigilli ha proposto l'articolo 5 per aprire la via all'adozione dell'articolo 7, il quale non è che la ripetizione dell'articolo 18 della prima minuta del libro III, titolo II, del Codice civile, il quale toglieva alle persone dell'arte ed ai ministri di religione la facoltà di conseguire verun vantaggio dal testamento fatto durante il corso della malattia per cui la persona testante sia morta.

Il Senato di Piemonte nulla osservò in ordine ai medici, ma rispettò ai ministri di religione dubitò della disposizione progettata a loro riguardo, a meno che si dichiarò che l'articolo non osta agli ecclesiastici, qualora giurino che le disposizioni fatte non sono in loro vantaggio, e suggerì inoltre in tali casi l'autorizzazione sovrana.

La Camera dei conti osservò che la proibizione non poteva essere efficace se non si estendeva anche alle corporazioni cui fossero addetti i ministri di religione nell'articolo contemplato. Tal cosa pronunziava la regia Camera dei conti nel 1835.

La Commissione di legislazione dichiarò di non poter aderire agli emendamenti proposti dal Senato di Piemonte, e dalla regia Camera.

Il Consiglio di Stato credette che si dovesse ritenere soltanto la disposizione concernente i medici e che dovesse assolutamente sopprimersi quella relativa ai ministri della religione.

Il conte Barbaroux, in allora guardasigilli, vedendo di non